

Disposizione n. 76 del 19 Dicembre 2019

**Modalità per il trattamento degli errori contabili accidentali che possono verificarsi
accidentalmente nella fase di pagamento dei contributi FESR**

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che Sviluppo Toscana S.p.A. è società "in house" della Regione Toscana ed opera prevalentemente a supporto di quest'ultima e degli enti dipendenti, nel rispetto dei requisiti della legislazione comunitaria in materia di "in house providing" nel quadro delle politiche di programmazione regionale;

VISTA la Legge R.T. n. 28/2008 recante "*Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia S.C.p.A. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana S.p.A.*" e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 2, comma 1, lettere c) e d), in forza del quale a Sviluppo Toscana S.p.A. sono attribuite funzioni di gestione e controllo di fondi e istruttoria per la concessione di finanziamenti, incentivi, agevolazioni, contributi, ed ogni altro tipo di beneficio regionale, nazionale e comunitario alle imprese e agli enti pubblici, e le funzioni di Organismo Intermedio responsabile delle attività di gestione, controllo e pagamento del programma operativo regionale (POR) del fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il periodo 2014 – 2020, di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché l'art. 5, comma 5, il quale prevede che le modalità operative e le regole di gestione e controllo delle attività previste nel piano annuale di Sviluppo Toscana SpA, sono definite dalla convenzione quadro di cui all'articolo 3 bis, comma 5;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013, del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013 relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "*investimenti a favore della crescita e dell'occupazione*", che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17/12/2013 recante disposizioni comuni sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n.1303/2013;

VISTA la Legge n. 241/1990 recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.R. 5 febbraio 2018, n. 22 recante "*Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo della programmazione 2014/2020*";

VISTA la Deliberazione G.R.T. n. 1089 del 08/10/2018 recante "*POR FESR 2014-2020. Approvazione da parte della Commissione Europea delle modifiche al Programma di cui alla Decisione di G.R. n. 3 del 09 aprile 2018. Presa d'atto.*", con la quale la Giunta regionale prende atto della Decisione di Esecuzione C(2018) 6335 del 25 settembre 2018 che modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 930 del 12 febbraio 2015 ed approva la revisione del Programma Operativo;

VISTA la Decisione della Giunta Regionale n. 1 del 29/07/2019 recante "*Regolamento (UE) 1303/2013 - POR FESR 2014-2020. Approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del Programma - Versione 6*, ed in particolare le seguenti disposizioni:

- **paragrafo 2.2.3.6.B1** - "*Procedure per le verifiche delle operazioni e indicazione delle autorità o degli organismi che effettuano tali verifiche*" in base al quale l'Organismo Intermedio Sviluppo Toscana è delegato delle funzioni inerenti le verifiche di gestione ai sensi dell'art. 125 par. 4, 5 e 6 del RDC che riguardano gli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle operazioni;
- **paragrafo 2.2.3.7.B1** - "*Procedure di ricevimento, verifica e convalida delle domande di rimborso dei beneficiari e di autorizzazione, esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti a favore dei beneficiari, ai fini del rispetto del termine per i pagamenti ai beneficiari stabilito dal RDC*", in base al quale il RdCP dell'Azione per ciascuna operazione finanziata, dopo aver completato le verifiche amministrative sulla documentazione ricevuta dal Beneficiario, previa verifica dell'esistenza di posizioni di contenzioso per l'impresa sulle operazioni dalla stessa attivate nell'ambito del POR o altri procedimenti regionali gestiti da Sviluppo Toscana, adotta l'atto finale del procedimento, emette la distinta di pagamento e la trasmette al Responsabile U.O. Pagamenti affinché possa autorizzare l'istituto bancario per l'esecuzione;

- **paragrafo 3.3.1. Descrizione del sistema volto a garantire la rapidità del recupero dell'assistenza finanziaria pubblica, compresa quella dell'Unione**, in base al quale, nel rispetto dell'art. 122, comma 1, del Reg. (UE) n. 1303/2013, la Regione previene, individua, corregge le irregolarità e recupera gli importi indebitamente versati compresi, se del caso, gli interessi di mora. Il recupero degli importi indebitamente versati a carico del POR, ed, eventualmente, il provvedimento di revoca totale o parziale dell'impegno e/o della liquidazione del pagamento sono disposti dagli uffici competenti dell'AdG, degli RdA e/o degli OO.II, secondo le procedure definite nel sistema di gestione e controllo. [...] Al fine di rendere celere il recupero, laddove riguardi importi inferiori al contributo ancora da erogare a beneficiario, l'AdG (RdA o OI competente) procedono alla rideterminazione del contributo erogabile e dispongono la compensazione in occasione della prima domanda di rimborso utile presentata dal Beneficiario;

VISTO il documento EGESIF 15_0017-02 final del 25/01/2016 recante “*Linee guida per gli stati membri sugli importi ritirati, sugli importi recuperati o da recuperare e sugli importi irrecuperabili*”, ed in particolare:

- il paragrafo 2, in base al quale il recupero dal beneficiario di importi indebitamente versati può essere ottenuto o tramite rimborso dell'importo indebitamente ricevuto o tramite compensazione, con la quale l'importo da recuperare è detratto da un pagamento successivo dovuto al beneficiario;
- il paragrafo 10, in base al quale in merito agli importi inferiori a 250 euro (o altri importi se lo stato membro applica una soglia inferiore) di contributo del fondo che uno stato membro può decidere di non recuperare, non è necessario comunicare alcuna informazione alla commissione, precisando che la soglia di 250 euro deve essere calcolata per operazione e periodo contabile;

VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2018, n. 75 recante “*Bilancio di previsione finanziario 2019-2021*”, ed in particolare l'art. 10 “*estinzione di crediti di modesto ammontare*” in base al quale “*è confermato in euro cinquanta l'importo dei crediti di natura non tributaria [...] per i quali può essere disposto il non accertamento o la cancellazione dal conto dei residui*”;

VISTA la Disposizione dell'Amministratore Unico di Sviluppo Toscana S.p.A. n. 38 del 24/11/2016 recante “*Adozione delle versioni provvisorie dei manuali allegati alla bozza del testo del Si.Ge.Co. per il POR CreO FESR Toscana 2014-2020 e del Piano organizzativo di gestione dell'Organismo Intermedio Sviluppo Toscana S.p.A.*”;

CONSIDERATO che i Responsabili dell'U.O. Controllo di I livello ed ex post POR hanno segnalato alla Direzione aziendale la necessità di definire le modalità di trattamento degli errori contabili che possono verificarsi accidentalmente nella fase di pagamento, anche per problemi di arrotondamento nel calcolo delle singole quote di contributo da erogare, ed in conseguenza dei quali i soggetti beneficiari dei contributi FESR afferenti alle Azioni per le quali Sviluppo Toscana agisce in qualità di Organismo Intermedio ai sensi del Si.Ge.Co. possono ricevere somme non dovute di modesto ammontare;

RITENUTO opportuno, richiamando il principio di sana gestione finanziaria di cui all'art. 4, paragrafo 8 del Reg. (UE) n. 1303/2013, nonché quanto disposto dal sopracitato documento EGESIF 15_0017-02 final del 25/01/2016 e dalla Legge Regionale n. 75/2018, stabilire che, nel caso di errori contabili accidentali occorsi nella fase di pagamento, non si procede al recupero degli importi erogati indebitamente a favore dei soggetti beneficiari qualora tali importi siano compresi tra le soglie di euro 0,01 (eurozero/01) ed euro 50,00 (eurocinquanta/00), calcolate per singola operazione e per periodo contabile, ma si farà fronte alla copertura di tali importi con risorse proprie della società Sviluppo Toscana S.p.A. nel limite massimo complessivo di euro 500,00 (eurocinquecento/00) per anno solare, fatto salvo il caso in cui sussista la possibilità di recuperare tali importi mediante compensazione con eventuali pagamenti successivi dovuti al medesimo soggetto beneficiario per l'attuazione della medesima operazione oggetto di erogazione indebita;

D I S P O N E

- di prendere atto delle premesse quale parte integrante ed essenziale del presente dispositivo;
- di prendere atto della necessità, segnalata dai Responsabili dell'U.O. Controllo di I livello ed ex post POR, di stabilire modalità per il trattamento degli errori contabili accidentali che, anche per problemi di arrotondamento nel calcolo delle singole quote di contributo da erogare, possono verificarsi accidentalmente nella fase di pagamento ed in conseguenza dei quali i soggetti beneficiari dei contributi FESR afferenti alle Azioni per le quali Sviluppo Toscana agisce in qualità di Organismo Intermedio ai sensi del Si.Ge.Co. possono ricevere somme non dovute di modesto ammontare;
- di prendere atto delle soglie stabilite, in merito agli importi da non recuperare, rispettivamente dal documento EGESIF 15_0017-02 final del 25/01/2016 recante “*Linee guida per gli stati membri sugli importi*”

ritirati, sugli importi recuperati o da recuperare e sugli importi irrecuperabili” (che fa salve disposizioni nazionali più restrittive) e dalla Legge Regionale 27 dicembre 2018, n. 75 recante “*Bilancio di previsione finanziario 2019-2021*”, che conferma in euro cinquanta l'importo dei crediti di natura non tributaria per i quali può essere disposto il non accertamento o la cancellazione dal conto dei residui;

- di stabilire, anche in virtù del principio di sana gestione finanziaria di cui all'art. 4, paragrafo 8 del Reg. (UE) n. 1303/2013, che, nel caso di errori contabili accidentali occorsi nella fase di pagamento, non si procede al recupero degli importi erogati indebitamente a favore dei soggetti beneficiari qualora tali importi siano compresi tra le soglie di euro 0,01 (eurozero/01) ed euro 50,00 (eurocinquanta/00), calcolate per singola operazione e per periodo contabile, ma si farà fronte alla copertura di tali importi con risorse proprie della società Sviluppo Toscana S.p.A. nel limite massimo complessivo di euro 500,00 (eurocinquecento/00) per anno solare, fatto salvo il caso in cui sussista la possibilità di recuperare tali importi mediante compensazione con eventuali pagamenti successivi, dovuti al medesimo soggetto beneficiario per l'attuazione della medesima operazione oggetto di erogazione indebita.

Il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicità sul sito *web* di Sviluppo Toscana S.p.A., sezione “*Società Trasparente*” così come previsto dall'art. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui al comma 32, art. 1, L. n. 190/2012 “*Legge Anticorruzione*”.

L'Amministratore Unico

Orazio Figura

